

COMUNE DI CAIAZZO

PROVINCIA DI CASERTA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

COMUNE DI CAIAZZO
PROVINCIA DI CASERTA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e scopo
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Attività sportive
- Art. 4 Competenze
- Art. 5 Pianificazione dell'attività

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 6 Gestione degli impianti
- Art. 7 Vigilanza
- Art. 8 Tipologia delle concessioni

Capo I

Concessione in uso

- Art. 9 Programmazione delle concessioni in uso
- Art. 10 Modalità per l'assegnazione
- Artt. 10bis Assicurazioni
- Art. 11 Procedure per le concessioni in uso
- Art. 11bis Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Art. 12 Sospensioni delle concessioni in uso
- Art. 13 Revoca delle concessioni in uso

Capo II

Concessione per la gestione con rilevanza economica

- Art. 14 Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica
- Art. 15 Revoca delle concessioni di gestione

Art. 16 Contabilità e rendiconto

TITOLO III

TARIFFE

Art. 17 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

Art. 18 Modalità di riscossione delle tariffe

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.19 Rinvii normativi

Art. 20 Entrata in vigore e abrogazione di norme

ALLEGATO A: elenco impianti di proprietà comunale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i cittadini e a tutte le società ed associazioni sportive, insistenti sul territorio comunali.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per **forme di utilizzo e di gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- d) per **concessione in uso**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per **tariffe**, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- f) per **impianti a rilevanza economica**, quelli in grado di produrre utili per la gestione, nonché proventi per l'Amministrazione.

Articolo 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli utenti e/o degli organismi che svolgono le attività sportive di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico** l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) **attività sportive di interesse pubblico** l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Articolo 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- b) la Giunta comunale:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti; le tariffe vengono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, sono più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti;
 - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della disciplina vigente;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) il Servizio Amm.vo/Sport dell'Ente comunale:
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica, secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal regolamento;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Articolo 5 - Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Responsabile del servizio provvede con apposita determinazione ad individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione dell'impianto.

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 6 - Gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento viene esercitata o in forma diretta, mediante assegnazione in uso, o in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi.
2. In ogni caso, l'Amm.ne può decidere di riservarsi un numero di spazi da destinare alle associazioni che abbiano finalità di recupero ed inserimento di anziani, portatori di handicap e soggetti svantaggiati o per l'organizzazione di attività scolastiche.
3. L'amm.ne può altresì decidere di prevedere, con la sottoscrizione della convenzione/concessione, regolante i rapporti tra l'Amm.ne e gli assegnatari/concessionari, anche la disciplina - nel rispetto della normativa vigente - di elementi ulteriori, come la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori e/o per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Articolo 7 - Vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione ed il competente servizio comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari/utilizzatori;

Articolo 8 - Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a) concessione (assegnazione) in uso;
 - b) concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.

Capo I

Concessione in uso

Articolo 9 - Programmazione delle concessioni in uso

1. Alla programmazione ed alla concessione in uso di tutti gli impianti sportivi, per lo svolgimento di campionati nazionali o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali (programmati di norma nei giorni di sabato e festivi), per gli allenamenti e per l'utilizzo libero (programmati di norma dal lunedì al venerdì) provvede il competente servizio comunale.

2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dal Servizio competente sulla base delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel provvedimento di concessione.

5. La Giunta comunale definisce con proprio atto:

a) gli elementi essenziali delle concessioni in uso con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi;

c) i criteri generali per l'assegnazione degli impianti;

d) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia.

Articolo 10 - Modalità per l'assegnazione

1. Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai singoli utenti ed ai seguenti soggetti in via preferenziale:

a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali;

b) aggregazioni spontanee di cittadini;

c) a soggetti aventi finalità di lucro.

2. È in facoltà della Giunta comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.

3. La durata della concessione d'uso è di norma annuale, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di prevedere, in ragione degli oneri assunti dai concessionari, una maggiore durata.

Articolo 10bis – Assicurazioni

Ogni soggetto autorizzato all'uso degli impianti ai fini professionistici/dilettantistici, dovrà obbligatoriamente dimostrare adeguata copertura assicurativa per R.C. e per danni agli impianti concessi in uso. In ogni caso, l'ente comunale è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale, per l'utilizzo degli impianti da parte degli utilizzatori.

Articolo 11 - Procedure per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1 del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile presso il competente servizio comunale:

a) per l'utilizzo della singola giornata;

b) per l'uso finalizzato agli allenamenti ed allo svolgimento di campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi;

c) per l'uso finalizzato allo svolgimento delle attività nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi e, al fine del pieno utilizzo degli impianti, anche per gli eventuali spazi non assegnati ai sensi della precedente lettera a).

2. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta al Servizio competente.

3. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione - convenzione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.

4. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

5. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Servizio competente.

Articolo 11bis – Manutenzioni degli impianti.

All'atto della concessione l'amministrazione e/o il responsabile di settore provvede ad impartire le direttive inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto concesso

Articolo 12 - Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Servizio competente o l'amministrazione comunale, può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni-convenzioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e/o possano essere fonte di pericolo, e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente e/o amministrazione comunale.

3. Per il periodo di sospensione nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Articolo 13 - Revoca delle concessioni d'uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione - convenzione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione. In caso di revoca, il concessionario non ha diritto ad alcuna forma di risarcimento e/o indennizzo, né a rimborso spese.

2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

3. Il Servizio competente ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:

a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;

b) trasgressori delle norme del presente regolamento;

c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dalla Giunta comunale e dal Servizio competente;

d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Capo II

Concessione per la gestione con rilevanza economica

Articolo 14 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
 - e) il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del Concessionario;
 - f) la stipula di apposita polizza assicurativa per R.C. e per danni agli impianti;
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale definisce inoltre con deliberazione:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
 - d) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma.
 - e) la modalità per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

Articolo 15 - Revoca delle concessioni di gestione

Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione comunale quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
- c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza, da parte del concessionario, non è effettuata secondo le specifiche tecniche disposte dal competente Servizio Tecnico in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.

Articolo 16 - Contabilità e rendiconto

Il concessionario tiene, per l'attività in concessione, contabilità separata e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario.

TITOLO III

TARIFFE

Articolo 17 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dal Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'art. 4.
2. Le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione o in misura proporzionale agli incassi connessi all'uso dell'impianto e sono comprensive di IVA.
3. La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.
4. Le tariffe per eventuali concessioni in gestione a terzi, annuale o pluriennale, saranno determinate sentito il parere del responsabile del settore di competenza.

Articolo 18 - Modalità di riscossione delle tariffe

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
2. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipato.
3. Al fine dell'esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che vogliono effettuare manifestazioni con ingresso a pagamento, devono produrre in visione, al termine di ogni mese di attività, le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle quali il Servizio Sport effettua i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
4. La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può eventualmente essere concesso l'uso degli impianti sportivi, salvo l'immediato pagamento, prima dello svolgimento dell'iniziativa, della tariffa minima dovuta per l'uso della struttura, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta comunale.
5. Le società o gli enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di legge per il recupero degli eventuali crediti.
6. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- a) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla Legge n. 23/1996;
- c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
- d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge n. 91/1981;
- e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
- g) per l'attività sportiva dilettantistica all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- h) per le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi alla relativa disciplina regionale n. 18/2013.

Articolo 20 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

- 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro regolamento vigente.
- 3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le eventuali disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A: elenco impianti di proprietà comunale

- 1. Impianto sportivo di Caiazzo, Via Astolfi;**
- 2. Impianto sportivo di Caiazzo, Fraz. San Giovanni e Paolo;**
- 3. Palestra annessa all'impianto sportivo di Via Astolfi;**
- 4. Palestra annessa alle scuola A.A. Caiatino;**